



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

³ La SEM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione. La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria di cui al capoverso 1 due volte l'anno in funzione del numero di decisioni effettive; il suo importo è definito fondandosi sulle cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con data di riferimento 1° giugno e 1° dicembre.

⁴ *Abrogato*

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione non utilizzati

¹ La Confederazione esige dal Cantone il rimborso di contributi finanziari secondo l'articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr se:

- a. il Cantone non ha adempiuto gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e risultati oppure lo ha fatto in modo insufficiente;
- b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
- c. il Cantone non dimostra di non avere alcuna colpa.

² Se non ha adempiuto gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati entro il termine supplementare convenuto e se non è in grado di dimostrare di non avere alcuna

RS

¹ RS 142.205

colpa, il Cantone rimborsa alla Confederazione i contributi finanziari secondo l'articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr.

³ Se il Cantone ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono contributi residui, questi ultimi vanno impiegati per tali obiettivi entro due anni dal termine del programma cantonale d'integrazione. Allo scadere del termine, gli importi residui vanno restituiti alla Confederazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris
Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr